

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

(AI SENSI DELL'ART.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 n. 39)

Sul Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo
Con sede legale in Sanremo, Villa Zirio, C.so Cavallotti, n.51

All'Assemblea dei Soci
della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

Signori Soci,

Relazione sul bilancio di esercizio

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del Revisore

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile.

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art.11 comma 3 del D. Lgs n.39/2010.

Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire un ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio.



Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il Revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

La revisione contabile comprende, altresì, la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Ritengo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti

Giudizio sulla coerenza della Relazione di gestione con il bilancio d'esercizio

La Fondazione è esonerata ex art. 2435 bis C.C. dalla redazione della relazione sulla gestione ma analogo documento viene compilato ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

La responsabilità della redazione di tale documento in conformità a quanto previsto dallo Statuto compete agli amministratori della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Tenendo presente quanto sopra, si ritiene di mia competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Prendendo comunque a base le indicazioni dell'art.14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, ma avuto riguardo al contesto, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. SA Italia n.720 B al fine di esprimere un giudizio sulla relazione sulla gestione la cui responsabilità compete agli amministratori della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, con il bilancio d'esercizio della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo al 31 dicembre 2015.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo al 31 dicembre 2015.



Paragrafo d'enfasi

1 Incertezze per cause legali

- Analogamente al passato esercizio, si rileva che nell'attivo dello Stato Patrimoniale – voce A) *Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti* è inserito l'importo di € 719.476,15 e risulta, in merito allo stesso, che la Fondazione ha impugnato presso la Corte di Appello il lodo emesso in data 22.5.2013 dall'Arbitro Unico Dott. Giampiero Lupi con cui era stata respinta la domanda della Fondazione intesa ad ottenere dal Comune di Sanremo il pagamento di detta somma. In sede di circolarizzazioni il Revisore ha richiesto ai legali di cui si avvale la Fondazione di riferire in merito alle cause in corso, alla quantificazione in caso di soccombenza e di concludere con proprio parere in relazione alla definizione (positiva o negativa) dei contesti. Nel caso in argomento, lo studio legale che assiste la Fondazione ritiene che *“...la vertenza appare di esito incerto”*.

In sede di attività preliminari all'accettazione dell'incarico ho rilevato tale posta ma la valutazione ha tenuto conto del fatto che la posta stessa era inserita in bilancio fin da quello chiuso al 31/12/2006 e che i bilanci della Fondazione vengono trasmessi all'Ente Fondatore Comune di Sanremo che non ha – giuste informazioni acquisite in sede di colloquio iniziale e risultanze della documentazione messa a disposizione del Revisore – mai rilevato l'inesistenza del debito o contestato l'ammontare.

Il rischio relativo a tale contesto appare chiaramente esposto ed evidenziato direttamente all'Ente socio anche con la parte relativa all'apposito fondo – incrementato con il bilancio in esame - volto a eliminare o attenuare i rischi di soccombenza.

- Altra causa legale in corso è quella che vede come controparte il prof. Angiolo Bernardi che ha impugnato il licenziamento intimato dalla Fondazione per giustificato motivo oggettivo. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia ha emesso ordinanza con cui ha annullato il licenziamento e condannato la Fondazione al pagamento di una indennità risarcitoria e al pagamento delle spese legali.

La Fondazione ha proposto opposizione alla predetta. In caso di esito negativo, la passività per la Fondazione ammonterebbero a Euro 50.000,00 circa, al lordo dell'acconto già versato, oltre le spese legali della controparte e del proprio legale

2 Incertezze sulla continuità aziendale

L'art.2423 bis del Codice Civile recita, al primo comma, che nella redazione del bilancio deve essere osservato il seguente principio: *“... La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività...”*.

Tra i compiti del Revisore vi è anche quello di controllare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, mediante la verifica di indicatori di tipo finanziario, di carattere gestionale e di altro genere.

Tra gli indicatori di tipo finanziario sono presenti:

- a) indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte di finanziatori;
- b) indici economico-finanziari negativi o in peggioramento;
- c) incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- d) consistenti perdite d'esercizio,

mentre tra gli altri indicatori troviamo:

e) contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare delle passività.

Premesso quanto sopra appare che taluni indicatori, segnatamente quelli sopra riportati, siano riconducibili al bilancio in analisi.

Infatti, la relazione – che pur se non redatta ai sensi dell' art. 2435 bis C.C. - è richiamata nella Nota Integrativa al Bilancio per cui è da considerare parte integrante della Nota Integrativa stessa – recita:

- *“””...Grazie al contratto di solidarietà utilizzato negli ultimi tre anni, nel 2015 si è verificato un notevole contenimento dei costi che ha permesso un risultato di esercizio tendente all'equilibrio di bilancio. Tale ammortizzatore ha esaurito i suoi effetti lo scorso 31 dicembre. Grazie all'introduzione del fondo di integrazione salariale (Fondo di integrazione salariale - Decreto n. 94343 del 3 febbraio 2016) per il 2016 si prevede che questo innovativo strumento possa essere un valido sostituto della Solidarietà che contemperi il contenimento dei costi e la riduzione dei conflitti sindacali”””;*
- *“””...il 2016 sarà un anno difficilissimo, e considerato l'ulteriore taglio di 150.000 Euro (visto che la nuova convenzione con l'Amministrazione Comunale prevede solo 800.000 Euro di contributo annuale per il biennio 2016/2017Inoltre, bisogna tenere presente il rischio di incertezza del contributo del F.U.S. In sede di predisposizione del bilancio preventivo 2016, ci è stato possibile operare solo una stima prudenziale (Euro 746.335). ...dagli ultimi incontri avuti, ci è stato chiaramente comunicato come la quota del fondo unico per lo spettacolo sia a rischio;*
- *“””...al rischio di liquidità.... che sottopongo alla massima attenzione di tutti e che è imprescindibilmente al primo posto,Per le fondazioni lirico-sinfoniche, in linea di massima, i bisogni di liquidità dovrebbero essere limitati alla copertura dello sfasamento temporale tra i tempi di erogazione dei contributi dello Stato e degli Enti locali, e il flusso in uscita dei costi e delle spese di esercizio. Per la Fondazione, a questo rischio di natura normale, si aggiunge quello del tutto particolare derivante dalla dotazione patrimoniale potenzialmente negativa in caso di futura sentenza negativa sulla questione del credito esigibile nei confronti del Comune di Sanremo...”””;*
- per quanto riguarda le perdite consistenti ,si richiama la voce del passivo A) VIII Perdite portate a nuovo pari a € 1.410.758;
- tra gli indici finanziari si segnala a titolo di esempio l'indice di liquidità (L. Immediata+ L. differita/passivo a breve) pari a 0,31. Tale valore indica che la situazione di liquidità dell'impresa è grave poiché le entrate future provenienti dal realizzo delle poste più liquide delle attività correnti non sono sufficienti a coprire le uscite future, derivati dall'estinzione delle passività a breve;
- Per i contenziosi legali si richiama il suesposto punto 1.



Gli amministratori hanno individuato elementi che portano a dubbi significativi sulla capacità della Fondazione di operare in futuro.

Gli stessi hanno ritenuto, tuttavia, di poter redigere il bilancio secondo il principio di continuità esponendo ed analizzando tali incertezze e indicando taluni punti che sosterebbero le motivazioni che conducono ai principi di continuità.

A tal riguardo si ritiene che l'informativa data dagli amministratori sull'esistenza del rischio di continuità aziendale sia adeguata in quanto appare agevole rilevare tale situazione di rischio.

Di contro pur indicando i fattori a sostegno della continuità - coinvolgimento dell'Ente socio, razionalizzazione della gestione, diminuzione del costo del lavoro, avvio di nuovi "rami di attività" - si deve sottolineare che se alcuni di questi fattori appaiono di quasi certa realizzazione (razionalizzazione della gestione, avvio di nuovi "rami di attività") per gli altri, allo stato, non sussistono elementi certi di supporto.

Si deve concludere, pertanto, che i fattori evidenziati sopra illustrati dovranno essere oggetto di una immediata, ampia e adeguata trattazione che consenta la predisposizione di un dettagliato piano a medio termine e la redazione di un realistico bilancio di previsione per il 2017.

Sanremo, 27 aprile 2016

IL REVISORE UNICO
Alberto Corrente

